



“Rifugiati: percorsi didattici”

Scheda 3.A.1

SCHEDA PRATICA Procedure burocratiche. Guida all'accesso ai servizi.

In questo ambito si tratterà una guida generale, di mero carattere burocratico - amministrativo, volta a descrivere i passaggi a cui si trova di fronte un operatore che intende dare sostegno e informazione al richiedente asilo. Fondamentale ricordare che i passaggi qui descritti possono leggermente variare da Questura a Questura o da sportello a sportello¹ sul territorio della Regione Piemonte.

- **Iter per accedere ai servizi sanitari**

Il **codice fiscale** è un documento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le pubbliche amministrazioni. E' un codice di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che riproduce i dati anagrafici del cittadino/contribuente (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita).

E' necessario per:

- ▶ iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale,
- ▶ essere assunti/e come lavoratori e lavoratrici dipendenti,
- ▶ iniziare un'attività lavorativa autonoma,
- ▶ concludere qualunque contratto (affitto, vendita, ecc..),
- ▶ aprire un conto corrente bancario,
- ▶ e altro ancora...

1. Cittadino straniero già presente in Italia

Il cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia, che sia ancora sprovvisto di codice fiscale, può farne richiesta personalmente, o tramite persona delegata, presso l'ufficio territoriale competente dell' **Agenzia delle Entrate**. Può farne richiesta anche per i familiari a carico.

Documenti necessari per richiedere e ottenere il codice fiscale

- ▶ permesso di soggiorno valido, oppure
- ▶ fotocopia del passaporto

2. Cittadino straniero all'estero

Per il cittadino extracomunitario che deve fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o per ricongiungimento familiare, lo Sportello unico per l'immigrazione in un primo momento richiede all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda di nulla osta alcun codice fiscale, l'attribuzione di un codice numerico provvisorio. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno, che deve essere fatta dallo straniero presso lo Sportello unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo Sportello richiede all'Agenzia delle Entrate, in alternativa:

- ▶ la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo;
- ▶ la verifica del codice fiscale del cittadino che ne sia già in possesso e lo abbia indicato sulla domanda di nulla osta o dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno.

¹ http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=72 Link sulla normativa completa della Regione Piemonte.



“Rifugiati: percorsi didattici”

In ogni caso lo Sportello Unico rilascia al cittadino il **certificato di attribuzione del codice fiscale**.

3. Duplicato del codice fiscale

In caso di smarrimento, furto (da denunciare alle autorità di Pubblica Sicurezza) e distruzione del certificato cartaceo o del tesserino plastificato, può essere richiesto il duplicato con le stesse modalità dell'attribuzione.

Il duplicato del tesserino plastificato si può chiedere:

- ▶ presso gli Uffici periferici dell'Agenzia dell'Entrate con appositi moduli;
- ▶ agli sportelli self service del Ministero delle Finanze presenti negli Uffici relazioni con il pubblico dei Municipi e della Prefettura, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici Postali, centri commerciali e aeroportuali, ecc;
- ▶ tramite telefono automatico; la richiesta potrà essere effettuata una sola volta nell'arco dell'anno. Il servizio è erogato tramite il "Sistema Telefonico Automatico" dell'Agenzia delle Entrate che risponde al numero 848.800.333.

4. Rilascio del codice fiscale/tessera sanitaria ai cittadini stranieri dell'emergenza Nord Africa

In riferimento al D.P.C.M. del 5 aprile 2011, recante “Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani”, la Regione Piemonte - Direzione Sanità ha emesso due circolari di chiarimento (“temporanee indicazioni”) al fine di dare urgente applicazione alle disposizioni del decreto.

Si vedano i testi scaricabili da:

<http://www.nonsoloasilo.org/documenti/rifugiaticirc.pdf>

<http://www.nonsoloasilo.org/documenti/PSUcircolare.pdf>

La Circolare del 28.04.2011 - Prot. 12117/DB2006 chiarisce che i cittadini stranieri destinatari delle norme del decreto in oggetto (D.P.C.M. del 5.04.2011) debbano essere assistiti con le modalità previste per gli Stranieri Temporaneamente Presenti (S.T.P.) presso i centri I.S.I., centri che hanno funzioni di accoglienza, orientamento ed accompagnamento dei cittadini immigrati e che si avvalgono della collaborazione dei mediatori culturali. I Centri I.S.I. devono rilasciare al migrante un tesserino di validità pari alla durata del permesso esibito, riportante i dati anagrafici e un codice identificativo alfanumerico di 16 caratteri analogo al codice STP nel quale i 3 caratteri ‘STP’ sono sostituiti con ‘PSU’ (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), sigla che da anche il nome al tesserino stesso e che consente di ricondurre allo stesso le prestazioni, le quali devono essere erogate senza alcun onere economico a carico degli interessati (codice E92). La Circolare precisa inoltre che in caso di presenza di migranti con status di rifugiato o con domanda di riconoscimento in corso, trovano applicazione le disposizioni vigenti previste dal T.U. immigrazione D.lgs 286/98 (in particolare l'art. 34 c.1 lett. b²) e la successiva Circolare del Ministero della sanità n. 5 24.03.2000³.

² “TITOLO V - CAPO I Disposizioni in materia sanitaria - Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: b. gli stranieri regolarmente



“Rifugiati: percorsi didattici”

La Circolare del 12.05.2011 - Prot. 13605/DB2000 chiarisce ulteriormente che, in caso di presenza di migranti con status di rifugiato e/o protezione sussidiaria o motivi umanitari, anche con domanda di riconoscimento in corso, trovano applicazioni le disposizioni vigenti previste dal D.lgs 286/98 (come sopracitato) e si dispone che è valido ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, senza obbligo di versamento di alcuna quota, il domicilio speciale congiunto temporaneo eletto presso Enti Locali, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cooperative, Enti ecclesiastici sull'intero territorio regionale. Tali soggetti risulteranno iscritti per un periodo pari alla durata del documento di regolare soggiorno in loro possesso, inoltre potranno ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, a carico del SSR, in base alle vigenti norme relative all'esenzione. Solo in assenza totale di reddito verrà rilasciato ed utilizzato il codice E92 previa sottoscrizione dell'indigenza da parte dell'interessato (alla Circolare si allega il modulo di autocertificazione dello stato di indigenza).

5. Rilascio del codice fiscale/tessera sanitaria ai cittadini stranieri già titolari di protezione internazionale

Per quanto riguarda i Protocolli e le Convenzioni della Regione Piemonte in materia sanitaria per i cittadini stranieri titolari di protezione internazionale si vedano i testi scaricabili da:

<http://www.nonsoloasilo.org/index.html?pagina=legislazione>

http://www.nonsoloasilo.org/documenti/protocollo_rifugiati_09.pdf

http://www.nonsoloasilo.org/documenti/protocollo_esenzione%20ticket.%20sett.09

Il Protocollo di Intesa del 19.01.2009 (con validità annuale, ampliato sull'intero territorio della Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-10584 del 19.01.2009, prorogato al 31.12.2010 con D.G.R. n. 10-13153 del 01.02.2010) tra Prefettura/UTG di Torino, Questura di Torino, Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, Regione Piemonte e Provincia di Torino stabiliva che i cittadini stranieri in possesso di Permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria o motivi umanitari, con domicilio nel territorio della Provincia di Torino, avevano diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, quindi senza obbligo di versamento di alcuna quota, nel Distretto Sanitario di riferimento territoriale e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a carico del SSR (utilizzando il codice E92) per sei mesi prorogabili per altri sei.

Essendo sprovvisti di residenza tali soggetti potevano eleggere, al fine sopracitato, un domicilio speciale congiunto temporaneo presso Associazioni autorizzate dalla Prefettura/UTG di Torino previa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità e della particolare qualificazione ed esperienza nel settore. Ciascuna Associazione doveva indicare un Responsabile del domicilio per occuparsi della tenuta ed aggiornamento della situazione dei domiciliati e per produrre le adeguate documentazioni dichiaranti il domicilio per i soggetti temporaneamente domiciliati presso le stesse.

Attualmente i Protocolli sono tutti scaduti ed eccezionalmente alcune ASL territoriali della città di Torino continuano ad applicare l'esenzione al pagamento del ticket.

soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.”

³ <http://www.meltingpot.org/articolo680.html>



“Rifugiati: percorsi didattici”

- **Iter per accedere ai servizi di formazione linguistica e professionale**

Non ci sono procedure particolari per accedere ai corsi di italiano. E' necessario sapere dove questi si tengono e presentarsi chiedendo cosa si deve fare per iscriversi.

E' bene sapere che i corsi vengono erogati sia da strutture scolastiche pubbliche (Istituti Scolastici, Centri Territoriali Permanenti ecc..) sia da Associazioni di Volontariato (Gruppi di Volontariato Vincenziano, Ufficio Pastorale Migranti, ASAI ecc..) sia a seguito di progetti specifici finanziati a seconda dei casi dalle singole Province, dalla Regione, da Fondi Europei (es: FER III) ecc..

Per la mappatura dell'offerta formativa si segnalano due iniziative, una Istituzionale e una del Terzo Settore.

Quella Istituzionale si chiama “Progetto Petrarca”⁴, è un progetto coordinato dalla Regione Piemonte (deliberazioni della Regione Piemonte⁵), finanziato nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (2007-2013) cofinanziato da Unione europea, Regione Piemonte e Ministero dell'Interno, che intende consolidare, ampliare e, se assenti, costruire reti formali e informali già presenti sul territorio piemontese tra soggetti pubblici e privati che organizzano ed erogano corsi di lingua e cultura italiana ai migranti e soggetti pubblici e privati che, operando a contatto diretto con le persone straniere, forniscono informazioni ed orientamento ai migranti per usufruire dei servizi e collocarsi nel lavoro. Il progetto intende fare in modo che in queste reti le opportunità di apprendimento esistenti siano conosciute, fatte circolare e messe a disposizione dei migranti. Lo strumento che si vuole creare, dopo aver fatto un censimento dell'offerta formativa in ciascuna delle 8 Province del Piemonte, è un atlante dei corsi di italiano per stranieri, una sorta di mappa geografica facilmente consultabile via internet dal singolo utente e utilizzabile da tutti gli operatori pubblici e privati che erogano formazione linguistica e/o forniscono informazioni agli stranieri per orientarli al corso più adeguato alle loro disponibilità e ai loro bisogni. Il progetto è stato avviato a settembre 2011 e terminerà il 30 giugno 2012.

Quella del Terzo Settore è una proposta di accordo tra l'Ufficio Pastorale Migranti e i CTP⁶, a seguito delle nuove misure governative relative alla certificazione della conoscenza della lingua italiana (l'obbligatorietà della certificazione attestante il superamento del test di italiano livello A2, necessaria per il rilascio del Permesso di Soggiorno Ce di lungo periodo⁷ e la normativa sull'accordo di integrazione o

⁴ <http://www.casadicarita.org/it/content/petrarca>
<http://www.casadicarita.org/sites/casadicarita.it/files/cartella%20a3-exe5.pdf>

⁵ http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/39/attach/dgr_02589_110_13092011.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/49/attach/dddb190000290_070.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/46/attach/dddb190000244_070.pdf

⁶ <http://www.migrantitorino.it/?p=8658>

⁷ Sono esentati: i figli minori di 14 anni; chi presenta gravi problemi di apprendimento linguistico, per età, handicap o patologie, certificati da un medico di una struttura pubblica; chi è in possesso di un certificato di conoscenza



“Rifugiati: percorsi didattici”

c.d. Permesso a punti, in cui la conoscenza certificata dell'italiano permette di aumentare i crediti) e a seguito della valutazione che nel territorio torinese, sia in città, sia nei comuni della provincia, esista una ricchezza di iniziative che pur tuttavia non rispondono alla complessità della domanda dei migranti, in cui si vorrebbe la costruzione, a Torino e provincia, di un'attività coordinata tra pubblico e privato sociale capace di definire un sistema di informazione e di offerta di apprendimento della lingua e della società italiana. L'attività proposta è rivolta ai migranti adulti (16/64 anni) che non frequentano corsi scolastici e/o di formazione professionale e consiste nel censire quanti nel pubblico e nel privato lavorano da tempo all'insegnamento della lingua italiana rivolto ai migranti adulti in città e provincia e nel costruire un coordinamento permanente di questi soggetti per quantificare l'offerta disponibile, per ragionare sulla situazione organizzativa delle attività, per valutare i risultati che si ottengono nella varie situazioni in termini di apprendimento, per confrontare metodi e strumenti di lavoro.

Per maggiori informazioni si veda anche il sito della Prefettura di Torino⁸, competente in materia di individuazione sedi, gestione dei calendari e gestione delle convocazioni per i test di italiano o sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale⁹ (Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Torino e Ufficio Scolastico Provinciale per l'individuazione delle Istituzioni Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) della provincia).

Per approfondire:

Per quanto riguarda i corsi di italiano come lingua straniera si veda <http://www.italianoperstranieri.piemonte.it/>

Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale si veda <http://www.nonsoloasilo.org/index.html?pagina=corsi>

Per quanto riguarda la normativa della Regione Piemonte sulla formazione professionale si veda http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Anormativa-regionale-formazione-professionale&catid=34%3Aistituzionale&Itemid=72

dell'italiano a livello A2 rilasciato da Istituzioni Scolastiche Pubbliche; chi ha frequentato un corso di italiano presso i CTP e dimostra di avere un livello di conoscenza della lingua italiana pari ad A2; chi ha conseguito un diploma di scuola media o superiore ottenuto in un istituto italiano; chi frequenta un corso universitario, un dottorato o un master; chi ha un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27 co. a,c,d,q del T.U. (dirigenti, professori universitari, traduttori, interpreti, giornalisti).

⁸ <http://www.prefettura.it/torino/contenuti/165575.htm> e <http://www.prefettura.it/torino/contenuti/1352.htm>

⁹ <http://www.usp-torino.net/>



“Rifugiati: percorsi didattici”

• Iter per rilascio e rinnovo permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari¹⁰

1. Permesso di soggiorno per “Asilo Politico” e rinnovo¹¹

Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione. Al titolare dello ‘status di rifugiato’ la Questura rilascia un permesso con motivo ‘asilo politico’. Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, il rinnovo avviene tramite procedura postale.

- ▶ ha una durata di 5 anni;
- ▶ è rinnovabile;
- ▶ consente l’accesso allo studio;
- ▶ consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- ▶ consente l’accesso al pubblico impiego;
- ▶ consente l’iscrizione al servizio sanitario;
- ▶ dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.

N.B. I titolari di permesso per asilo politico **non** possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Documento di viaggio: lo stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.

Certificato di rifugiato: la Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato.

Ricongiungimento familiare: il titolare di permesso per asilo può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari. Il titolare di status di rifugiato **non** deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del permesso per motivi di familiari.

Per ‘familiari’ si intendono: il coniuge; i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per asilo politico; i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; i genitori con molte restrizioni.

Cittadinanza italiana: per il titolare di status di rifugiato sono previsti tempi dimezzati per la richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Potrà quindi fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia (e non dopo 10 anni come per tutti gli altri cittadini stranieri).

¹⁰ Si veda anche: http://www.migrantitorino.it/?page_id=86 e http://www.migrantitorino.it/?page_id=5460

¹¹ <http://www.meltingpot.org/articolo14421.html>



“Rifugiati: percorsi didattici”

2. Permesso di soggiorno per “Protezione sussidiaria” e rinnovo¹²

La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione. Al titolare dello ‘status di protezione sussidiaria’ la Questura rilascia un permesso con motivo ‘protezione sussidiaria’. Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.

ha una durata di 3 anni;

- ▶ è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- ▶ consente l’accesso allo studio;
- ▶ consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- ▶ consente l’iscrizione al servizio sanitario;
- ▶ dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.

N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria **non** possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.

Titolo di viaggio: quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Diritto all’unità familiare: il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari. Come per i migranti presenti per altri motivi, deve dimostrare possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.

Per ‘familiari’ si intendono: il coniuge; i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria; i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; i genitori con molte restrizioni.

La tabella dei redditi¹³ aggiornata all’anno 2012 (l’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)

¹² <http://www.meltingpot.org/articolo14388.html>

¹³ <http://www.meltingpot.org/articolo12046.html>



“Rifugiati: percorsi didattici”

Richiedente - 5.577 € annui – 429 € mensili
1 familiare - 8.365,50 € annui - 643,50 € mensili
2 familiari – 11.154 € annuali - 858 € mensili
3 familiari - 13.942,50 € annuali - 1.072,50 € mensili
4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali – 858 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,50 € annuali - 1.072,50 € mensili

La tabella delle superfici per abitante (riferimento per tutti i Comuni d'Italia)¹⁴

1 abitante = 14 mq
2 abitanti = 28 mq
3 abitanti = 42 mq
4 abitanti = 56 mq
Per ogni abitante successivo + 10 mq

Composizione dei locali

Stanza da letto per 1 persona = 9 mq
Stanza da letto per 2 persone = 14 mq
+ una stanza soggiorno di 14 mq

Per alloggi mono-stanza

1 persona = 28 mq (comprensivi di bagno)
2 persone = 38 mq (comprensivi di bagno)

Altezze minime

Altezza minima alloggio = 2,70 m, derogabili a 2,55 m per i comuni montani ed a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione

Soggiorno e cucina devono essere forniti di finestra apribile, mentre i bagni dovranno essere dotati (se non fenestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento

Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Per quanto riguarda i requisiti dell'alloggio si fa riferimento all'art. 29, comma 3, della Legge n. 94 del 15 luglio del 2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”) il quale dispone che *“Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”*. In base a tale norma per il rilascio della certificazione igienico-sanitaria dell'alloggio non sarebbe più possibile rivolgersi anche alle ASL, dato che l'incarico viene demandato al competente Ufficio Tecnico Comunale, inoltre non è previsto più alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ai parametri della Legge regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, ciò al fine di evitare che i Comuni applichino criteri disomogenei sul territorio nazionale,

¹⁴ Informazioni riassunte nell'articolo della rivista mensile dell'associazione professionale italiana collaboratori familiari “IMPEGNO Colf-Assistenti domiciliari”, pag. 11, N. 12, Dicembre 2011.



“Rifugiati: percorsi didattici”

variabili da Regione a Regione. Tuttavia in alcuni casi l'Ufficio Tecnico del Comune continua a demandare all'ASL territoriale¹⁵ la certificazione dei requisiti igienico-sanitari minimi.

La Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 del Ministero dell'Interno, specifica che *“La certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel D.M. del 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”*, in tal modo definisce in modo univoco e omogeneo i parametri di riferimento al fine di evitare che l'incertezza dei metodi da adottare determini il rallentamento del rilascio delle certificazioni e il conseguente blocco delle procedure di ricongiungimento di numerosi cittadini stranieri, come accadeva in passato.

3. Permesso di soggiorno per “Motivi umanitari” e rinnovo¹⁶

Viene rilasciato:

- ▶ dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;
- ▶ su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell'8 ottobre 2008 n. 8831 “il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l'insussistenza di elementi impeditivi all'espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”;
- ▶ allo straniero inespellibile ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico;
- ▶ altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18 T.U. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.

Requisiti: il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche in mancanza di passaporto e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento, o di alloggio, o di disponibilità di mezzi per il rientro al proprio paese.

Durata: la durata per permesso sarà pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio. Nella prassi amministrativa, di fatto, la durata è variabile dai 6 mesi ai 2 anni.

Consente:

- ▶ di svolgere attività lavorativa (sia lavoro subordinato che autonomo, con i requisiti necessari per questo tipo di attività, sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa);
- ▶ l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);

¹⁵ Si veda il caso del Comune di Biella in cui il dott. Dagosta dell'Ufficio d'Igiene di Biella, referente del Consiglio Territoriale Immigrazione e dello sportello I.S.I. di Biella, è il responsabile incaricato a rilasciare tali certificazioni.

¹⁶ <http://www.meltingpot.org/articolo16683.html> (Ultima modifica 5 agosto 2011)



“Rifugiati: percorsi didattici”

- ▶ l'accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
- ▶ l'accesso alla formazione;
- Consente la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto.
- Non consente il ricongiungimento familiare.
- Il permesso è rinnovabile finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio, anche in mancanza di passaporto. Il rinnovo si chiede direttamente in questura.

Dove si chiede?: il permesso per motivi umanitari si chiede direttamente presso la Questura tramite il modulo (mod210) e allegando: foto; documentazione attestante il domicilio; marca da bollo da €14,62.

Secondo la giurisprudenza, in caso di riconoscimento della protezione internazionale da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura deve procedere al rilascio del permesso, senza poteri discrezionali (Vedi: ▶ Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, ordinanza del 9 settembre 2009, n. 19393 ▶ Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili: ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009).

NOTA BENE

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato (ex Carta di Soggiorno) **non** può però essere richiesto:

- ▶ dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
- ▶ dai titolari di permesso per asilo, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
- ▶ dai titolari di visti di breve periodo;
- ▶ dai cittadini stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE¹⁷

Dal 10 aprile 2008 le domande di ricongiungimento familiare possono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso un patronato autorizzato.

Possono presentare domanda di ricongiungimento gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere al proprio mantenimento in quanto invalidi totali

¹⁷ http://www.nonsoloasilo.org/documenti/procedure_migranti.pdf



“Rifugiati: percorsi didattici”

- genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori con più di 65 anni se gli altri figli non possono mantenerli per documentati, gravi motivi di salute

Documenti da presentare per la richiesta di RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

- 2 marche da bollo € 14,62 (una per mod. S e una per nulla osta)
- Fotocopia del permesso/carta di soggiorno
- Fotocopia del codice fiscale
- Fotocopia della carta d'identità
- Fotocopia del passaporto (solo pagine con fotografia, dati anagrafici e scadenza)
- Fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungere (solo pagine con fotografia, dati anagrafici e scadenza)
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Fotocopia del contratto di affitto registrato o dell'atto di proprietà della casa
- Certificato di idoneità dell'alloggio (da richiedere al Comune o all'Asl)
- Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'alloggio su mod. S2, con fotocopia documento d'identità (nel caso in cui la persona da ricongiungere sia minorenne dovrà essere compilato il mod. S1)

Se il richiedente è lavoratore dipendente

- Mod. S3 compilato dal datore di lavoro con fotocopia della carta d'identità
- Fotocopia della comunicazione di assunzione fatta dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego
- Fotocopia dell'ultimo CUD o dichiarazione dei redditi. In mancanza, fotocopia delle ultime 12 buste paga. Se appena assunto, fotocopia del contratto di assunzione con l'indicazione della retribuzione mensile.
- Fotocopia dell'ultima busta paga

Se il richiedente è lavoratore domestico

- Mod. S3 compilato dal datore di lavoro con fotocopia della carta d'identità
- Fotocopia della comunicazione di assunzione fatta dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego o all'Inps
- Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi. In mancanza, dichiarazione del datore di lavoro attestante la retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi 12 mesi. Se appena assunto, fotocopia del contratto di assunzione con l'indicazione della retribuzione mensile.
- Fotocopia del bollettino di versamento dei contributi Inps relativi all'ultimo trimestre precedente la data dell'istanza

Se il richiedente è socio di cooperativa

- Mod. S3 compilato dal presidente della cooperativa con fotocopia della carta d'identità
- Visura camerale della cooperativa
- Fotocopia dell'attribuzione della partita IVA della cooperativa
- Fotocopia del libro soci (frontespizio + pagina interna)

I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
<http://www.migrantitorino.it> oppure <http://www.nonsoloasilo.org>



“Rifugiati: percorsi didattici”

- Fotocopia dell'ultimo CUD o dichiarazione dei redditi. In mancanza, fotocopia delle ultime 12 buste paga. Se appena assunto, fotocopia del contratto di assunzione con l'indicazione della retribuzione mensile.

Se il richiedente è lavoratore autonomo

- Per ditte individuali: fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Per società: fotocopia della visura camerale recente
- Per liberi professionisti: fotocopia dell'iscrizione all'albo
- Fotocopia dell'attribuzione della partita IVA
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione, ovvero bilancio provvisorio compilato e firmato dal commercialista.